

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 24 DEL 31.03.2008

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI
PROGETTAZIONE INTERNA AL COMUNE E PER LA RIPARTIZIONE
DELLE SOMME DESTINATE AD INCENTIVARE LA REDAZIONE DI
PROGETTI ED ATTI DI PIANIFICAZIONE**

(art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 “codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)

INDICE

Articolo	Rubrica
1.	Oggetto del regolamento.
2.	Individuazione dei casi in cui si ricorre alla progettazione interna e conferimento degli incarichi.
3.	Quantificazione delle somme destinate all'incentivo per la progettazione nell'ambito di lavori pubblici.
4.	Ripartizione dell'incentivo per la progettazione nell'ambito di lavori pubblici.
5.	Quantificazione e ripartizione delle somme destinate all'incentivo per la redazione di atti di pianificazione.
6.	Termini, penalità e liquidazione.
7.	Economie.
8.	Abilitazione professionale.
9.	Polizza assicurativa.
10.	Proprietà dei progetti.
11.	Orario di lavoro e spese accessorie.

Art.1 - Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dell'attività progettuale interna al Comune e le modalità di riparto delle somme destinate al finanziamento dell'incentivo per la redazione di progetti e di atti di pianificazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.2 - Individuazione dei casi in cui si ricorre alla progettazione interna e conferimento degli incarichi.

1. Nell'elenco annuale dei lavori, adottato dalla Giunta Comunale ed approvato dal Consiglio Comunale congiuntamente al Bilancio preventivo, sono individuati i casi in cui la relativa progettazione verrà effettuata all'interno dell'Ente.
2. Parimenti e per analogia, nel caso di atti di pianificazione, la Giunta Comunale, con apposita deliberazione preventiva dispone se la relativa redazione verrà affidata all'interno o all'esterno dell'Ente.
3. Nell'ambito delle progettazioni e pianificazioni interne come individuate o disposte ai sensi dei commi 1 e 2, il conferimento degli incarichi e l'individuazione dei soggetti indicati agli artt. 4, comma 1 e 5, comma 3, sono effettuati con determinazione del Responsabile del Settore Assetto Territorio, Servizi Tecnologici, Patrimonio, Demanio, contenente anche il conseguente impegno di spesa.

Art.3 – Quantificazione delle somme destinate all'incentivo per la progettazione nell'ambito di lavori pubblici.

1. Le somme destinate all'incentivo per la progettazione nell'ambito dei lavori pubblici sono determinate nel limite massimo del due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro al netto dell'IVA, comprensivo anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
2. La percentuale indicata al comma 1 comprende altresì il compenso per tutti i livelli di progettazione, per la direzione dei lavori, per la vigilanza e per i collaudi, per gli studi e le ricerche connessi, per la progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del D.Lgs. 14.8.1996, n. 494 e successive modificazioni ed integrazioni ed ogni altra prestazione elencata all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163.
3. La concreta percentuale da applicare di volta in volta è data dall'addizione di una delle aliquote percentuali di cui alla lettera A) e di una di quelle di cui alla lettera B) di seguito riportate:
 - ◆ A) aliquota percentuale relativa all'entità dell'opera determinata come segue:
 - ◆ 1% per i progetti il cui importo a base di gara non ecceda 300.000,00- euro
 - ◆ 0,87% per i progetti il cui importo a base di gara non ecceda 500.000,00- euro
 - ◆ 0,65% per i progetti il cui importo a base di gara sia superiore a 500.000,00- euro
 - ◆ B) aliquota percentuale relativa alla complessità dell'opera determinata come segue:

- ◆ 1% per i progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo;
- ◆ 0,87% per interventi di manutenzione straordinaria;

Art.4 – Ripartizione dell’incentivo per la progettazione nell’ambito di lavori pubblici.

1. Le somme determinate ai sensi dell’art. 3 vengono ripartite, per ciascuna opera o lavoro, tra i vari soggetti che abbiano partecipato all’esecuzione delle prestazioni tecniche oggetto di compenso secondo le seguenti percentuali:

a) responsabile unico del procedimento	10%
b) Incaricato dello studio di fattibilità e/o del progetto preliminare	10%
c) incaricato della redazione del progetto definitivo	15%
d) incaricato della redazione del progetto esecutivo	20%
e) incaricato della redazione del piano di sicurezza ove prescritto	9%
f) incaricato della direzione dei lavori	20%
g) incaricato del collaudo	6%
h) collaboratori	10%

2. Le quote di cui al comma 1 sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità.

3. Il responsabile unico del procedimento può coincidere con il progettista e/o con il direttore dei lavori, nei limiti stabiliti dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

4. Se l’intera progettazione e la direzione dei lavori sono stati affidati all’esterno, al responsabile unico del procedimento, all’incaricato del collaudo ed ai collaboratori viene riconosciuta una percentuale dell’incentivo rispettivamente pari al 15% , al 9% e al 15% delle somme determinate ai sensi dell’art. 3.

5. In caso di unica progettazione definitiva ed esecutiva, da definirsi prima dell’avvio della progettazione, è riconosciuta al progettista una unica percentuale del 35% delle somme determinate ai sensi dell’art. 3.

6. Per i progetti che non necessitano di piano di sicurezza, la quota indicata al comma 1, lettera e), è ripartita in parti eguali fra il responsabile unico del procedimento, progettista e il direttore dei lavori.

7. Per i progetti non necessitanti di collaudo, al redattore del certificato di regolare esecuzione è riconosciuta una percentuale ridotta alla metà e la restante metà è assegnata al direttore dei lavori.

Art. 5 - Quantificazione e ripartizione delle somme destinate all’incentivo per la redazione di atti di pianificazione.

1. Le somme destinate all’incentivo per la redazione di atti di pianificazione, comunque denominati, comprensivi di loro varianti, sono determinate nel limite massimo del trenta per cento della corrispondente tariffa minima professionale al

momento vigente, al netto dell'IVA, comprensivo anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.

2. La percentuale indicata al comma 1 comprende altresì il compenso per tutte le prestazioni e le elaborazioni di atti e documenti costitutivi dello strumento di pianificazione e per tutte le attività necessarie alla relativa redazione, adozione ed approvazione finale.
3. Le somme determinate ai sensi del comma 1 vengono ripartite, per ciascun atto di pianificazione, tra i vari soggetti che abbiano partecipato all'esecuzione delle prestazioni tecniche oggetto di compenso secondo le seguenti percentuali:

a) responsabile del procedimento	15%
b) incaricato della redazione degli elaborati costitutivi (con esclusione delle tavole grafiche e delle relazioni tecniche illustrative)	20%
c) incaricato della redazione delle tavole grafiche	15%
d) incaricato della redazione delle relazioni tecniche illustrative	5%
e) sottoscrittore dell'intero progetto	25%
f) collaboratori	20%
4. Le quote di cui al comma 3 sono fra loro cumulabili.
5. Se la progettazione dell'atto di pianificazione è stata affidata all'esterno, la percentuale destinata al responsabile del procedimento è elevata al 25%, ferma restando la possibilità, in relazione ai contenuti dell'incarico, di riconoscere le percentuali di incentivo indicate al comma 3, lettere c), d) ed f).

Art.6 – Termini, penalità e liquidazioni

1. Con il provvedimento di incarico indicato all'art. 2, comma 3, vengono stabiliti i termini per la conclusione del procedimento di redazione del progetto o dell'atto di pianificazione e delle relative fasi.
2. In caso di mancato rispetto dei termini come sopra determinati si applica una penale dello 0,10% (zero virgola dieci per cento) dell'incentivo spettante per ogni giorno di ritardo.
3. Il Responsabile del Settore Assetto Territorio, Servizi Tecnologici, Patrimonio, Demanio provvede, con propria determinazione, alla liquidazione dei compensi, in favore degli aventi diritto nel rispetto delle percentuali riparto determinato ai precedenti artt. 4 e 5, entro il termine di 60 giorni:
 - a) dall'approvazione del progetto, per quanto attiene alle quote spettanti per le fasi di progettazione di un lavoro o di un'opera;
 - b) dalla redazione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, per quanto attiene alle quote spettanti per la fase di esecuzione di un lavoro o di un'opera;
 - c) dall'approvazione dell'atto di pianificazione, per quanto attiene alle quote spettanti per la redazione del relativo progetto;

4. La determinazione di liquidazione deve dare atto del verificarsi dei presupposti indicati nel comma 3 e deve altresì applicare la penale prevista al comma 2, in caso di ritardo, mediante detrazione dal compenso incentivante.

Art. 7 – Economie.

1. Le quote parti delle somme determinate ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti incaricati, in quanto affidate a personale esterno all'Amministrazione e le quote eventualmente residuanti dall'impegno di spesa di cui all'art. 2, comma 3, ovvero dopo la liquidazione ai sensi dell'art. 6, costituiscono economie di bilancio e seguono la disciplina contabile relativa all'impiego dei relativi mezzi di finanziamento.

Art.8 – Abilitazione professionale

1. I progetti o gli atti di pianificazione redatti dal Settore Assetto Territorio, Servizi Tecnologici, Patrimonio, Demanio devono essere firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione o che comunque possono firmare tali atti a norma di legge.

Art.9 - Polizza assicurativa.

1. Con i limiti e le modalità stabiliti dalle norme legislative e regolamentari e dei C.C.N.L. dei dipendenti Enti Locali, vigenti in materia, l'Amministrazione stipulerà polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, come previsto da apposito regolamento ai sensi del Dlgs 167/2006.

Art.10 - Proprietà dei progetti.

1. I progetti elaborati dai dipendenti dell'Amministrazione, restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione stessa, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio e potrà farne l'uso che valuterà opportuno in relazione alle proprie esigenze.

Art.11 - Orario di lavoro e spese accessorie.

1. L'attività di progettazione disciplinata dal presente regolamento viene espletata, di norma, durante l'orario di lavoro ordinario.
2. In caso di necessità, la stessa potrà essere svolta anche al di fuori del predetto orario, ma non potrà essere compensata né come prestazione lavorativa straordinaria né con altri istituti contrattuali previsti per il trattamento economico accessorio, né con compensi di qualsiasi natura.
3. Le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei

materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.